

Certificato di previdenza per 01.01.2017

Dati personali

Nome e cognome	H. Muster	
Contratto / Piano di prev. / N° ass	601000 / 600-Ind-S / 23220	
N° AVS	756.1234.5678.97	Confidenziale
Data di nascita	08.04.1971	Signor
Stato civile / data	sconosciuto /	H. Muster
Entrata PK / Data di pens.	01.01.2016 / 30.04.2036	
Datore di lavoro	TRANSPARENTA Sammelstiftung	
Cerchia di persone	(keine)	
Grado di occupazione / AI CP	100.00% / 0.00%	

Dati di base

	Salario 1
1 Salario annuo dichiarato	90'000.00 1
2 Salario ass. di risparmio	65'325.00 2
3 Salario ass. di rischio	65'325.00 3
4 Avere di vecchiaia disponibile di cui avere di vecchiaia LPP	118'126.20 3 75'338.75 4

Versamenti / prelievi

	Privato	Apporto PLP
5	15.11.2016 10'000.00	01.01.2016 97'654.00

Estratto conto	Equilibrio 01.01.2016	Interessi	Contributo di risparmio	Versamenti con interessi	Equilibrio 31.12.2016
	0.00	0.00	8'988.60	109'137.60	118'126.20

Contributi

	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
6 Contributo di risparmio all' anno	7.50% / 4'899.60	7.50% / 4'899.60	9'799.20 6
7 Contributo di rischio all' anno	334.80	334.80	669.60 7
8 Spese d' amministrazione all' anno	109.80	109.80	219.60 8
9 Spese d' assistenza all' anno	35.40	35.40	70.80 9
Detrazione al mese	448.30	448.30	896.60

10 Prestazioni di vecchiaia 1 13 11 capitale di vecchiaia 2 12	Totale / LPP / Sovraobbligatoria	tasso di conversione LPP / Sovraobbligatoria	Rendita / mese 14	Rendita / anno
Vecchiaia 58	268'121.05 / 208'622.80 / 59'498.25	5.400% / 4.850%	1'179.25	14'151.00
Vecchiaia 59	282'561.05 / 221'495.80 / 61'065.25	5.600% / 5.000%	1'288.10	15'457.20
Vecchiaia 60	297'145.45 / 234'497.55 / 62'647.90	5.800% / 5.150%	1'402.25	16'827.00
Vecchiaia 61	311'875.70 / 247'629.35 / 64'246.35	6.000% / 5.300%	1'521.90	18'262.80
Vecchiaia 62	326'753.30 / 260'892.45 / 65'860.85	6.200% / 5.450%	1'647.05	19'764.60
Vecchiaia 63	341'779.60 / 274'288.15 / 67'491.45	6.400% / 5.600%	1'777.85	21'334.20
Vecchiaia 64	356'956.20 / 287'817.85 / 69'138.35	6.600% / 5.900%	1'922.95	23'075.40
Vecchiaia 65	372'284.60 / 301'482.85 / 70'801.75	6.800% / 6.200%	2'074.20	24'890.40

Prestazioni di invalidità

	Rendita / mese	Rendita / anno
15 Rendita d' invalidità (termine di attesa 24 mesi)	1'857.70	22'292.40 15
16 Rendita per figli d' invalidi per figlio fino a 18 o 25 anni (termine di attesa 24 mesi) Esenzione dai contributi (termine di attesa 24 mesi)	371.55	4'458.60 16

17 Prestazioni in caso di decesso 19

	Rendita / mese	Rendita / anno
18 Rendita per coniuge / rendita per compagno di vita 3 (Cap. in caso di decesso, secondo regl.)	1'114.60	13'375.20 18
20 Rendita per orfani / rendita per orfani di entrambi i genitori (per figlio fino a 18 o 25 anni)	371.55	4'458.60 20

Ulteriori dati

21 Capitale di vecchiaia senza interessi previsto all' età di pensionamento 65	327'826.60 21
22 Saldo divorzio	0.00 22
23 Saldo prelievo anticipato per la proprietà d' abitazione	0.00 23
24 Costituire in pegno/LPPA	no 24
25 Prelievo anticipato possibile per la proprietà d' abitazione	108'107.45 25
26 Riscatto massimo possibile (Si prega di richiedere un'offerta definitiva tramite il formulario specifico.)	34'149.55 26

¹ senza rendita per figli di pensionato (importo delle prestazioni vedi regolamento)

² Tasso di interesse ipotizzato per la proiezione: 1.00%

³ Iscrizione scritto necessario (Modulo sito web)

Il presente certificato sostituisce tutti i precedenti. Restano riservate le disposizioni del regolamento. Tutte le cifre in CHF.

1 Salario annuo dichiarato: Salario lordo dichiarato dal datore di lavoro; rappresenta la base sulla quale si effettuano tutti i calcoli.

2 Salario assicurato: Salario annuo effettivamente assicurato presso la cassa pensioni, eventualmente ridotto di una deduzione di coordinamento. Il salario può essere limitato a un determinato importo. Inoltre si potrebbe verificare che, ad esempio, per la quota di risparmio sia assicurato un salario diverso da quello indicato per la quota di rischio. Per questo motivo sul certificato di previdenza potrebbero figurare più salari assicurati. Per i dettagli a riguardo consultare il piano previdenziale del datore di lavoro.

3 Avere di vecchiaia totale disponibile/Prestazione di uscita (parte obbligatoria e parte sovraobbligatoria), che al giorno di riferimento si trova sul conto della cassa pensioni della persona assicurata e liquidato nel momento in cui si lascia l'istituto di previdenza (prestazione di libero passaggio al giorno di riferimento).

4 Avere di vecchiaia secondo LPP: Quota (obbligatoria) del capitale di risparmio definita per legge.

5 Versamenti/Prelievi: qui figurano i versamenti quali prestazioni di uscita o di libero passaggio apportate, riscatti facoltativi, rimborsi di prelievi anticipati, riporti da divorzi nonché prelievi anticipati (ad es. per proprietà d'abitazione ad uso proprio o in seguito a divorzio).

6 Contributo di risparmio: Accredito sull'avere di risparmio.

7 Contributo di rischio: Spese per l'assicurazione del rischio d'invalidità e di decesso.

8 Spese amministrative: Spese sostenute per gli oneri amministrativi.

9 Spese di assistenza: Spese sostenute per l'assistenza dell'assicurato e per la stipula del contratto.

10 Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di una rendita mensile oppure come liquidazione unica del capitale. Con **TRANSPARENTA** è possibile optare anche per una combinazione delle due soluzioni (erogazione di una rendita e liquidazione del capitale).

Età di pensionamento: L'età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.

Pensionamento anticipato: può essere richiesto a partire da 58 anni con conseguente riduzione della rendita. Nel corso degli anni del pensionamento anticipato è possibile percepire dalla cassa pensioni una rendita transitoria AVS. Il prelievo della rendita transitoria AVS comporta una riduzione a vita della rendita di vecchiaia e di eventuali rendite per figli di pensionati.

Pensionamento differito: Se al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento la persona assicurata decide di continuare a lavorare, il pensionamento può essere differito interamente o parzialmente – e comunque al massimo per 5 anni.

11 La previdenza professionale è composta dal minimo previsto dalla LPP e da un'eventuale quota sovraobbligatoria. La **quota LPP** include la fascia salariale compresa tra CHF 21 150 e 84 600, la quota sovraobbligatoria include quote salariali assicurate maggiori o minori nonché contributi di risparmio superiori a quanto indicato dalla LPP. Sono considerati sovraobbligatorie anche tutti i versamenti effettuati prima dell'introduzione della LPP, nel 1985.

12 Capitale di risparmio ordinario previsto all'età di pensionamento: L'importo si calcola secondo il piano previdenziale sulla base dell'attuale salario assicurato e con il tasso d'interesse in vigore. Qualsiasi modifica del piano previdenziale, del salario assicurato o del tasso d'interesse comporta una modifica di questo importo.

13 Rendita per figli di pensionati: Le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per i figli minori di 18 anni. Se i figli sono impegnati in attività formative, le rendite sono erogate fino al compimento degli studi e comunque al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

14 Rendita di vecchiaia prevista: La rendita di vecchiaia viene calcolata moltiplicando il capitale di vecchiaia con un tasso di conversione apposito. Per il calcolo della rendita secondo LPP (obbligatoria) e quel sovraobbligatoria vengono utilizzati dei tassi di conversione differenti.

Aliquota di conversione della rendita: Se il capitale ammonta a CHF 1000, applicando un'aliquota di conversione del 6,8% la rendita annua ammonta a CHF 68.

15 In caso di invalidità in seguito a malattia le prestazioni sono erogate dalla LPP, in seguito a infortunio sostanzialmente dalla LAINF. Tuttavia, per

salari massimi LAINF superiori a CHF 148 200 **TRANSPARENTA** eroga prestazioni anche in caso di infortunio.

16 Rendita per figli di invalidi: Le persone aventi diritto a una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per figli di invalidi per i figli minori di 18 anni. Se i figli sono impegnati in attività formative, la rendita viene erogata fino al compimento degli studi e comunque al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

17 In caso di **decesso** in seguito a malattia le prestazioni sono erogate dalla LPP, in seguito a infortunio sostanzialmente dalla LAINF. Tuttavia, per salari massimi LAINF superiori a CHF 148 200 **TRANSPARENTA** eroga prestazioni anche in caso di infortunio. Le prestazioni erogate in caso di decesso indicate sul certificato di previdenza sono valide fino al pensionamento della persona assicurata.

Rendita o capitale: In caso di decesso il coniuge superstite o il convivente avente diritto può scegliere se ricevere una rendita per superstiti oppure una liquidazione unica in capitale.

18 Ai coniugi superstiti dei beneficiari della rendita è corrisposto il 60%, agli orfani il 20% della rendita attuale. **Rendita per conviventi:** Le persone che hanno vissuto assieme alla persona deceduta un rapporto stabile di convivenza more uxorio almeno negli ultimi 5 anni oppure che devono provvedere al sostentamento di figli in comune hanno diritto a una rendita per conviventi. Entrambe le persone devono essere non coniugate. Se si tratta di pensionati, la rendita per conviventi viene erogata solamente se in possesso dei requisiti necessari già al momento del pensionamento.

19 Capitale in caso di decesso: In caso di decesso della persona assicurata, il capitale di vecchiaia restante, dopo aver versato le prestazioni per i superstiti, verrà riscattato in forma di capitale in caso di decesso.

20 Rendita per orfani/orfani di coniugi: La rendita viene corrisposta fino al compimento del 18° anno di età. Se gli orfani sono impegnati in attività formative, la rendita viene erogata fino al compimento degli studi e comunque al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

La **rendita per orfani di coniugi** viene erogata in caso di decesso del coniuge di una persona assicurata e in presenza di un figlio minore di 18 anni.

21 Capitale di risparmio ordinario previsto all'età di pensionamento: L'importo si calcola secondo il piano previdenziale sulla base dell'attuale salario assicurato senza considerare gli interessi. Qualsiasi modifica del piano previdenziale o del salario assicurato comporta una modifica di questo importo.

22 Saldo per divorzio: L'importo equivale alla differenza fra i trasferimenti effettuati al coniuge separato a seguito del divorzio e i riscatti effettuati dalla persona assicurata. Il saldo indicato può essere nuovamente riscattato senza alcun limite. Le limitazioni valide per il riscatto in altri casi non si applicano al riscatto in caso di divorzio.

23 Saldo del prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: L'importo equivale alla differenza fra i prelievi anticipati effettuati per la proprietà d'abitazione e i rimborsi effettuati dalla persona assicurata.

24 Costituzione in pegno: Indica se l'avere di vecchiaia esistente è costituito in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione.

25 Possibile prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: La somma può essere prelevata per costruire e acquistare una proprietà d'abitazione ad uso proprio, qualora siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultimo prelievo anticipato e l'età della persona assicurata non sia superiore a 50 anni. Al compimento del 50° anno di età sono previste delle limitazioni per l'importo del prelievo anticipato. L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20 000.

26 Riscatto facoltativo: Eventuali lacune contributive dovute ad anni di contribuzione mancanti oppure ad aumenti di salario possono essere compensate mediante riscatti facoltativi. Si parla di lacuna contributiva se l'importo complessivo dell'avere di vecchiaia esistente è inferiore al massimo importo possibile dell'avere di vecchiaia previsto in teoria dal piano di previdenza. Di regola i riscatti facoltativi possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile. Poiché sotto l'aspetto fiscale sono previste delle limitazioni per il riscatto, si consiglia di contattare principalmente l'autorità fiscale competente. Qualora non diversamente definito nel piano di previdenza il calcolo dei riscatti si basa sul tasso d'interesse del 2%.

Cifre: aggiornate al 2017